



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

Decreto Aiuti-Bis & Decreto Semplificazioni fiscali

29 Agosto 2022

Gentile cliente,

Sono entrate in vigore dal 10.8.2022 le novità contenute nel c.d. "Decreto Aiuti-bis", nell'ambito del quale è previsto, oltre all'estensione al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni a favore delle imprese "energivore" e non energivore/"gasivore" e "non gasivore":

- l'inclusione, per il 2022, tra i fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (entro il nuovo limite di € 600) delle somme erogate/rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato/energia elettrica/gas naturale;
- il riconoscimento dell'indennità una tantum pari a € 200 anche ai lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità/vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore;
- l'incremento del fondo destinato al riconoscimento per il 2022 del buono per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.

DECRETO AIUTI-BIS

Nell'ambito del DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis", pubblicato sulla G.U. 9.8.2022, n. 185 contenente "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" sono previste una serie di specifiche disposizioni in vigore dal 10.8.2022, di seguito esaminate.

ESTENSIONE TERZO TRIMESTRE CREDITI ENERGETICI

Le novità relative all'estensione al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese "energivore"/"non energivore" nonché delle imprese "gasivore"/"non gasivore".

ESTENSIONE BONUS CARBURANTI PESCA E AGRICOLTURA

Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di carburante, c.d. "Decreto Ucraina" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e di pesca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività.

Ora, il Decreto in esame estende tale agevolazione anche alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022.

WELFARE AZIENDALE

Per il 2022, in deroga a quanto disposto è prevista la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente:

- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- delle somme erogate/rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato/energia elettrica/gas naturale;

entro il limite complessivo di € 600.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame "la disposizione stabilisce per l'anno 2022 l'incremento a euro 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente **includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**".

Di conseguenza l'originario importo di € 258,23, aumentato a € 516,46 per il 2020 e 2021, è ora ulteriormente incrementato a € 600 limitatamente al 2022.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE

Le imprese agricole comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel Registro Imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalle Province di Trento e Bolzano, che:

- **hanno subito danni dalla siccità** eccezionale verificatasi dal mese di maggio 2022;
- al verificarsi dell'evento, **non beneficiavano della copertura assicurativa del rischio siccità**;

possono accedere alle "agevolazioni" tra cui:

- **contributi in conto capitale fino all'80%** del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai Regolamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato;
- **prestiti a tassi agevolati**, ad ammortamento quinquennale, per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo;
- proroga delle **operazioni di credito agrario**;
- **agevolazioni previdenziali**.

INDENNITA' UNA TANTUM €200

L'indennità una tantum pari a € 200 è riconosciuta anche a:

- lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. L'indennità

Decreto Aiuti-Bis & Decreto Semplificazioni fiscali

è riconosciuta, in via automatica, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022 previa dichiarazione del lavoratore di:

- non aver già beneficiato dell'indennità di € 200 precedentemente;
- essere destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale fino al 18.5.2022;
- **pensionati** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, titolari di pensione/assegno sociale, pensione/assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento, ora con decorrenza entro l'1.7.2022 e reddito personale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;
- **dottorandi e assegnisti di ricerca**, i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022, iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021.

È infine previsto il riconoscimento dell'indennità in esame, erogata automaticamente da Sport e Salute spa, anche ai **lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione** presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno:

- cessato/ridotto/sospeso la propria attività;
- beneficiato di almeno una delle indennità riconosciute a favore dei lavoratori sportivi.

FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI

È aumentato da € 500 a € 600 milioni, per il 2022, lo specifico fondo destinato al riconoscimento di un'indennità una tantum a favore di:

- lavoratori autonomi/professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali, ECC)

L'indennità spetta a condizione che i predetti soggetti:

- **non abbiano fruito dei €200** per i lavoratori dipendenti e per pensionati e altre categorie di soggetti;
- abbiano percepito un **reddito complessivo 2021 non superiore** all'importo stabilito di **€35.000**.

RIFINANZIAMENTO BONUS PSICOLOGI

È disposto l'incremento del fondo (da € 10 a € 25 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento del c.d. "bonus psicologo".

BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

È disposto l'incremento del fondo (da €79 a 180 milioni per il 2022) destinato a mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare con riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, tramite il riconoscimento di un **buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale**.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Con il DL 21.6.2022 n. 73, convertito in L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie ed interventi sociali (c.d. decreto "Semplificazioni fiscali"). Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 73/2022.

DETRAZIONI EDILIZIE

L'art. 40-quater del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica ancora una volta la disciplina concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili".

Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "**sconto sul corrispettivo**". Dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di "soggetti vigilati" e un'ultima cessione a favore dei correntisti.

CREDITI IMPOSTA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA E GAS – ELIMINAZIONE DE MINIMIS

La conversione in legge dell'art. 40, elimina ai fini della fruizione dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, *l'obbligo del rispetto dei limiti "de minimis"*.

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT

Per effetto delle modifiche all'art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il **termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento**.

Decreto Aiuti-Bis & Decreto Semplificazioni fiscali

TERZO SETTORE

Per effetto delle disposizioni introdotte in sede di conversione in legge del DL 73/2022, vengono apportate ulteriori modifiche al codice del Terzo settore.

A seguito della trasmigrazione dei dati dai previgenti registri di settore al RUNTS, gli uffici verificano il possesso delle condizioni per l'iscrizione entro i 180 giorni successivi, decorsi i quali le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) sono iscritte per silenzio assenso.

Intervenendo su tale norma, viene disposto che, ai fini del computo di tale termine, non si tiene conto del periodo compreso tra l'1.7.2022 e il 15.9.2022.

La modifica riconosce così maggior tempo agli uffici del RUNTS per completare le verifiche in ordine all'iscrizione al nuovo registro di ODV e APS.

In relazione alla verifica dalla natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale, viene specificato che i costi effettivi, da contrapporre ai corrispettivi derivanti da tali attività, sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. Con un'integrazione al co. 2-bis dell'art. 79, si prevede che le attività di interesse generale mantengono la natura non commerciale se i ricavi non superano di oltre il 6% (prima, 5%) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre (prima, due) periodi consecutivi.

Viene prevista, per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (200,00euro) agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le Amministrazioni Pubbliche, l'Unione europea, le amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale.

Inoltre, viene inserito nell'art. 82 che dispone l'esenzione da IVA FEF per i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero da tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Viene prevista inoltre la detassazione dei redditi derivanti dal patrimonio immobiliare di ODV ed enti filantropici, a condizione che detti redditi vengano destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.

Viene differito al 31.12.2022 il termine entro il quale ONLUS, ODV e APS possono adeguare gli statuti

con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, per adeguarli a disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

DICHIARAZIONE IMU ANNO 2021

È stata prevista la **proroga al 31.12.2022** anche del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 degli enti non commerciali.

CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Con riferimento alla possibilità prevista per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione in condizioni di certezza operative, in sede di conversione in legge è stato previsto che rientrano sempre tra i soggetti abilitati a rilasciare tale certificazione:

- le università statali;
- le università non statali legalmente riconosciute;
- gli enti pubblici di ricerca.

INCENTIVI ACQUISTI VEICOLI NON INQUINANTI

Si stabilisce che per l'anno 2022 sono rimodulate le risorse assegnate con il DPCM 6.4.2022 per gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti.

Conseguentemente, per l'anno 2022, sono:

- ridotte di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi per le persone fisiche che acquistano ed immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni di anidride carbonica (CO₂) comprese nella fascia 21-60 grammi per chilometro;
- incrementate di 20 milioni di euro le risorse destinate agli incentivi che riconosce un contributo del 30% (o del 40% con rottamazione) del prezzo di acquisto dei veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER COMUNICAZIONE DEL LAVORO AGILE

Dal 1.09.2022 entrerà in vigore la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, superando definitivamente l'obbligo di trasmissione dell'accordo individuale agli uffici ministeriali.

La norma non elimina l'obbligo di stipulare l'accordo con il lavoratore che dovrà essere comunque sottoscritto e conservato secondo quanto previsto dalla disciplina ordinaria.

Decreto Aiuti-Bis & Decreto Semplificazioni fiscali

Il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro:

- i nominativi dei lavoratori;
- la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

La comunicazione deve essere effettuata con modalità telematiche, secondo le istruzioni che verranno fornite da un apposito DM. La mancata comunicazione determina l'applicazione della sanzione prevista che va **da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l.
Tax Consulting S.r.l.